

SECONDA PARTE – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Premessa

La parte seconda della sezione operativa del DUP comprende la programmazione in materia di lavori pubblici personale e patrimonio. Per una maggior completezza si andrà ad allegare anche il piano di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali dell'ente.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Normativa di riferimento

L'articolo 21 del Dlgs n. 50 del 2016 dispone che:

- le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali;
- i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro;

Il comma 11 dell'articolo 128 del Dlgs 12 aprile del 2006 n.163 e s.m. ed i. prevedeva che il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 24 ottobre 2014, ha approvato la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 128 del Dlgs 12 aprile del 2006 n.163 e s.m. ed i. e degli articoli 13 e 271 del DPR 5 ottobre 2010 n.207;

Il quadro normativo è stato modificato dal dlgs 50/2016 disciplinando il programma triennale dei lavori pubblici (insieme al programma biennale degli acquisti di beni e servizi) all'art. 21, prevedendo (al comma 1) che essi siano approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Il successivo comma 8 rimette ad un nuovo decreto delle infrastrutture (da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del nuovo codice) l'aggiornamento della relativa modulistica.

In data 16.01.2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n.14 recante la disciplina di attuazione dell'art.21 comma 8 del d.lgs 50/2016 per cui trova applicazione l'art.216 comma 3 del medesimo d.lgs. In particolare l'art. 3 del DM dispone che "le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annali sulla base degli schemi-tipo allegati". L'art. 5, comma 5, dispone che "successivamente alla adozione, il

Programma Triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30 gg dalla pubblicazione ... L'approvazione definitiva del Programma Triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti avviene entro i successivi 30 gg dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza di consultazioni entro 60 gg dalla pubblicazione di cui al primo periodo ..."

In conformità con il **dlgs 118/2011** (e, in particolare, l'allegato 4/1 recante il principio contabile applicato sulla programmazione) impongono che la programmazione in materia di lavori pubblici (come quella su personale e patrimonio) confluiscono nel Documento unico di programmazione (Dup), dopo essere stati approvati dalla Giunta Comunale e pubblicati per 30 giorni.

Il programma triennale e l'elenco annuale vengono inseriti nello schema di Dup che le giunte devono presentare ai consigli, i quali lo approveranno secondo la tempistica prevista dai regolamenti di contabilità dei singoli enti ovvero, in mancanza, in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento entro il 15 novembre, unitamente allo schema di bilancio per il prossimo triennio.

L'Unione non ha approvato il piano delle opere pubbliche, non essendo previsti investimenti superiori a 100.000 euro nel triennio 2023/2025.

PROGRAMMA ACQUISTI E SERVIZI

L'articolo 21 del Dlgs n. 50 del 2016 dispone che:

- Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali;
- i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro;
- Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
- Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti;
- Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio.

E' stato pubblicato il decreto 16 gennaio 2018 n.14 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali" prevede che:

- Il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici è redatto ogni anno scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati
- i lavori, gli acquisti di forniture o di un servizio, per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento, non sono riproposti nel programma successivo;
- nei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore.

L'Unione ha previsto le seguenti acquisizioni di forniture e servizi per il biennio 2023/2024 per importi pari o superiori ad €. 40.000:

Tipologia di servizio o fornitura da affidare	RUP	Durata presunta	Importi presunti
Servizio di gestione globale attività amministrativa sanzioni cds e ruoli	Comandante PL	Gennaio 2023/Dicembre 2025	150.000,00

Tipologia di servizio o fornitura da affidare	RUP	Durata presunta	Importi presunti
1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali	Per i bandi PNRR della digitalizzazione informatica, ogni comune	2023	90.000,00
1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	ha preso il CUP con personale interno, pertanto, fino a che non viene stabilito diversamente mediante	2023	250.000,00
1.4.3 "Adozione app IO"	un atto di indirizzo, il RUP dovrebbe essere colui che ha assunto il CUP	2023	60.000,00
1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE		2023	98.000,00

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Quadro legislativo di riferimento sul PTFB

Il Ministro della Pubblica Amministrazione ha emanato il decreto 8 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2018, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, il quale prevede all'art.4 comma 2, ultimo periodo, che *"Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente"*; mentre al successivo comma 3 precisa che *"In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente"*.

L'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti indicati nell'articolo non possono assumere nuovo personale. Tale sanzione scatta, inoltre, sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti di inoltrare entro trenta giorni dall'approvazione del PTFP (articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001). L'Art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017 prevede che *"Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo"*. Le linee di indirizzo, contrariamente a quanto disposto nella norma transitoria, prevedono che *"la sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente"*, precisando quindi che *"Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati"*. In particolare secondo le nuove linee di indirizzo, gli enti locali che avessero correttamente adottato ed approvato il piano triennale delle assunzioni 2018-2020 potrebbero procedere alla conclusione delle procedure di assunzioni in esse contenute anche in assenza di adeguamento alle disposizioni previste dal d.lgs.75/2017. Inoltre, l'art.1 del decreto precisa che *"Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le allegate linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale"* mentre l'art.2, rubricato "Efficacia e divieto di assunzione", precisa che *"Le linee di indirizzo allegate entrano in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale"* precisando come il termine dei sessanta giorni decorra a partire dalla sua pubblicazione in G.U. avvenuta in data 27/07/2018 (ossia entro il 25/09/2018).